Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 90

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 1° aprile 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

SOMMARIO

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Convocazione delle elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto il decreto 18 marzo 1981 del Presidente della Repubblica con il quale sono state indette le elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura e sono state fissate le date del 14 e 15 giugno 1981 per le votazioni presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Visto il citato art. 5 della legge n. 695 del 1975, nonché gli articoli 2 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1976, n. 89, recante disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Delibera

la convocazione delle elezioni le cui votazioni avranno luogo domenica 14 giugno 1981 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14 presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Roma, addì 24 marzo 1981

Il vice presidente: ZILLETTI

(1882)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1980, n. **1098.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1969, n. 1540, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 50 è modificato nel senso che la facoltà di lettere e filosofia conferisce anche la laurea in lingue e letterature straniere moderne.

Art. 2.

Dopo l'art. 57, con il conseguente spostamento della numerazione successiva, è inserito il nuovo seguente articolo:

Laurea in lingue e letterature straniere moderne
(Indirizzo europeo)

Art. 58. — Durata del corso di studi: quattro anni. Titoli di ammissione: quelli previsti dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

a) *Insegnamenti fondamentali*:

1) letteratura italiana;
2) letteratura latina;
3) glottologia;
4) una lingua e letteratura straniera moderna;
5) una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
6) filologia romanza (o germanica o slava o ugrofinnica);
7) storia medioevale;
8) storia moderna;
9) storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
10) geografia.

b) *Insegnamenti complementari* (quando non siano stati scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4), 5), 6):

1) lingua e letteratura francese;
2) lingua e letteratura inglese;
3) lingua e letteratura tedesca;
4) lingua e letteratura serbo-croata;
5) lingua e letteratura russa;
6) lingua e letteratura slovena;
7) letteratura latina medievale;
8) filologia romanza;
9) filologia germanica;
10) filologia slava;
11) letteratura anglo-americana;
12) storia della letteratura italiana moderna o contemporanea;
13) storia della lingua italiana;
14) storia delle tradizioni popolari;
15) storia della critica d'arte;
16) storia della musica;
17) storia del teatro;
18) storia del cinema;
19) filologia bizantina;
20) storia romana;
21) storia greca;
22) storia dell'Europa orientale;
23) storia del Rinascimento;
24) storia del Risorgimento;
25) storia contemporanea;
26) storia delle dottrine politiche;
27) storia dei Paesi slavi;
28) storia americana;
29) storia dell'età della riforma e della controriforma;
30) storia della filosofia;
31) storia della filosofia contemporanea;
32) filosofia del linguaggio;
33) storia sociale;
34) storia della critica letteraria;
35) didattica;
36) psicologia;
37) psicologia applicata;
38) psicologia sociale;
39) psicologia dell'età evolutiva;
40) antropologia culturale;
41) metodologia delle scienze del comportamento;

42) sociologia;
43) pedagogia;
44) estetica;
45) lingua e letteratura spagnola;
46) lingua e letteratura portoghese;
47) lingua e letteratura romena;
48) lingua e letteratura olandese e fiamminga;
49) lingue e letterature scandinave;
50) lingua e letteratura polacca;
51) lingua e letteratura bulgara;
52) lingua e letteratura ungherese;
53) lingua e letteratura neo-greca;
54) lingua e letteratura albanese;
55) lingue e letterature catalane;
56) letteratura ispano-americana;
57) letteratura dei Paesi francofoni;
58) letteratura brasiliana;
59) storia della lingua francese;
60) storia della lingua tedesca;
61) storia della lingua inglese;
62) storia della lingua russa;
63) storia delle lingue iberiche;
64) storia dell'arte medioevale;
65) storia dell'Unione sovietica;
66) storia della Francia;
67) storia della Spagna;
68) storia della Germania;
69) storia dell'Inghilterra e del Commonwealth nel secolo XX;
70) storia dell'età dell'illuminismo;
71) geografia storica;
72) geografia politica ed economica;
73) linguistica generale;
74) linguistica applicata;
75) didattica delle lingue moderne;
76) psicopedagogia;
77) bibliografia e biblioteconomia.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari.

Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studio della stessa o di diversa facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà seguire per un biennio anche un altro insegnamento ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Nelle facoltà dove gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente.

Il preside, sentita, ove ritenga, la facoltà deve controllare i piani di studi presentati dagli studenti e approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studio approvato dal preside.

Per l'esame di laurea lo studente deve presentare un elaborato scritto su un argomento scelto tra una delle discipline di cui abbia superato gli esami, nel quadro della civiltà della lingua quadriennale.

Tale elaborato sarà discusso dinanzi ad una commissione di docenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *marzo* 1981
Registro n. 26 *Istruzione, foglio n.* 391

LEGGE 30 marzo 1981, n. **104.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 11, concernente adeguamento di talune procedure ed agevolazioni in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 *è aggiunto il seguente comma:*

Le parole « prorogato » e « proroga » di cui al nono comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, sono sostituite, rispettivamente, dalle parole « sospeso » e « sospensione ».

All'articolo 2, al primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti capoversi:

dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

« Fino alla data del 31 dicembre 1981, fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelle indicate al primo comma, effettuate nei confronti del commissario nominato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e di enti pubblici che agiscono in nome e per conto del commissario ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla oservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 marzo 1981

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

FORLANI — SARTI — REVIGLIO — DI GIESI

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 1° aprile 1981, n. **105.**

Conversione in legge del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 12, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 12, concernente disposizioni per il contenimento dei consumi energetici.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1981

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

FORLANI — PANDOLFI — LA MALFA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 1° aprile 1981, n. **106.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, recante proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 31 gennaio 1981, n. 13, concernente proroga del termine di scadenza delle concessioni idroelettriche stabilito con legge 31 marzo 1977, n. 92, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, nel primo comma, la parola « luglio » è sostituita con la seguente « ottobre ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° aprile 1981

p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI

FORLANI — NICOLAZZI — PANDOLFI — LA MALFA — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DECRETO 18 marzo 1981.

Modificazione alla circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria ad Alessandropoli (Grecia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 23 settembre 1971, n. 5209, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di seconda categoria ad Alessandropoli con la seguente circoscrizione territoriale: le prefetture di Alessandropoli, Komotini e Xanthi;

Visto il decreto ministeriale 5 gennaio 1981, n. 67, con il quale è stata istituita un'agenzia consolare di seconda categoria a Komotini (Grecia) con la seguente circoscrizione terirtoriale: le prefetture di Komotini e Xanthi;

Decreta:

La circoscrizione territoriale dell'agenzia consolare di seconda categoria ad Alessandropoli (Grecia) è modificata come segue: la prefettura di Alessandropoli.

Il presente decreto decorre dal 1° marzo 1981.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 marzo 1981

Il Ministro: COLOMBO

(1921)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 24 marzo 1981.

Variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati nazionali, estere fabbricate su licenza ed estere.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento in tariffa di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza CEE in base al prezzo richiesto dal fornitore e di altre marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere fabbricate su licenza in base al prezzo proposto dal consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *B*, *C*, *D* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724;

Sulla proposta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato per le marche di tabacchi lavorati italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal consiglio stesso per le marche importate;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nella classificazione della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle allegati *B*, *C*, *D* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, per le sottoindicate marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE, è variato come segue:

TRINCIATI

(Tabella *B*)

Prodotti nazionali

Marche italiane

Per sigarette

Marca				
Medio Special (20 buste)	da L. 25.000	a L. 30.000	il kg conv.le
Asso (50 pacchetti)	» 20.000	» 25.000	»
Nazionale (50 pacchetti)	» 20.000	» 25.000	»

Per pipa

Marca			
Derby (20 scatole)	da L. 50.000	a L. 60.000	il kg conv.le
Golf (buste da gr. 50 e da gr. 3)	» 30.000	» 40.000	»
Italia (20 buste)	» 30.000	» 35.000	»
Comune (50 pacchetti)	» 15.000	» 20.000	»
Forte (50 pacchetti)	» 15.000	» 20.000	»

Prodotti esteri

(marche estere di provenienza CEE)

Per sigarette

Marca			
Old Holborn (25 buste)	da L. 45.000	a L. 52.000	il kg conv.le
Drum (25 buste)	» 42.500	» 50.000	»
Samson (25 buste)	» 42.500	» 50.000	»

Per pipa

Marca			
Gallaher's Latakia (20 scatole)	da L. 90.000	a L. 100.000	il kg conv.le
John Cotton's n. 1 Mild (20 scatole)	» 90.000	» 100.000	»
John Cotton's n. 1 & 2 Medium (20 scatole)	» 90.000	» 100.000	»
Sullivan Special Mixture (20 scatole)	» 90.000	» 100.000	»
Three Nuns (20 scatole)	» 90.000	» 100.000	»
Gallaher's Rich Dark Honeydew (20 scatole)	» 85.000	» 100.000	»
Gold Block (20 scatole)	» 80.000	» 100.000	»
Mullingar's Kenmare (English Mixture) (20 scatole)	» 80.000	» 90.000	»
Capstan Navy Cut - Tipi: Medium e Mild (20 scatole)	» 75.000	» 95.000	»
St. Bruno Rough Cut Ready Rubbed (20 scatole)	» 75.000	» 100.000	»
Flying Dutchmann - Tipi: Regular e Aromatic (20 scatole)	» 70.000	» 80.000	»
Erinmore Mixture (20 scatole)	» 60.000	» 75.000	»
Exclusiv Royal (20 scatole)	» 55.000	» 60.000	»

Mac Baren Plum Cake (20 buste)	da L. 55.000	a L. 65.000	il kg	conv.le
Amphora Black Cavendish (20 buste)	» 50.000	» 60.000		»
Amphora Golden Cavendish (20 buste)	» 50.000	» 60.000		»
Egberts 44 (20 buste)	» 50.000	» 60.000		»
Neptune (20 buste)	» 50.000	» 60.000		»
Park Lane n. 7 (20 buste)	» 50.000	» 65.000		»
Skandinavik Mildly Aromatic (20 buste)	» 50.000	» 60.000		»
Skandinavik Mixture (20 buste)	» 50.000	» 60 000		»
Amphora - Tipi: Regular, Full Aromatic e Rich Aromatic (20 buste)	» 45.000	» 55.000		»
Clan - Tipi: Light Natural e Full Aromatic (20 buste)	» 45.000	» 55.000		»
Clan Whisky (20 buste)	» 45.000	» 55.000		»
English Gold 250 (20 buste)	» 45.000	» 50.000		»
Exclusiv Cavendish (20 buste)	» 45.000	» 50 000		»
Exclusiv Brandy & Virginia (20 buste)	» 45.000	» 50.000		»
Hollandia (20 buste)	» 45.000	» 55.000		»
Lincoln Cavendish (20 buste)	» 45.000	» 55 000		»
Mac Baren's Golden Blend (20 buste)	» 45.000	» 55.000		»
Mac Baren's Mixture (20 buste)	» 45.000	» 55.000		»
Perle Mixture (Latakia & Perique) (20 buste)	» 45.000	» 50.000		»
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	» 45.000	» 55.000		»
Sweet Dublin Irish Whiskey (20 buste)	» 45.000	» 50.000		»
Troost Aromatic (20 buste)	» 45.000	» 55.000		»
Amsterdamer (20 buste)	» 40.000	» 45 000		»
Ropp - Mixture Noir (20 buste)	» 40.000	» 45 000		»

SIGARI
(Tabella *C*)

Prodotti nazionali
Marche italiane

Comuni:

Antico Toscano (scatola da 40 pezzi)	da L. 60.000	a L. 70.000	il kg	conv.le
Antico Toscano (scatola da 5 pezzi)	» 60.000	» 70.000		»
Toscani Extravecchi	» 48.000	» 52.000		»
Toscani	» 40.000	» 44.000		»

Altri:

Cavour	da L. 75.000	a L. 100.000	il kg	conv.le

Marche estere
(fabbricate su licenza)

Altri:

Tiparillo	da L. 48.000	a L. 54.000	il kg	conv.le

Prodotti esteri
(marche estere di provenienza C.E.E.)

Comuni:

Balmoral Corona Reales	da L. 90.000	a L. 100.000	il kg	conv.le
Balmoral International Senoritas	» 70.000	» 74.000		»
Willem II Wilde Havana	» 60.000	» 64.000		»
Hirschsprung Corona	» 52.000	» 56.000		»
Schimmelpenninck Wilde Senoritas	» 52.000	» 60.000		»
Panter Wilde Havana	» 48.000	» 60.000		»
Corps Diplomatique International	» 60.000	» 72.000		»
Corps Diplomatique	» 50.000	» 60.000		»
Mercator Jupiter	» 40.000	» 48 000		»
Mercator Scaldis	» 36.000	» 40.000		»

Agio Wilde Havanas	da L.	40.000	a L.	48.000	il kg conv.le
Dannemann Sumatra Menor	»	40.000	»	44.000	»
Hofnar Wilde Havana	»	40.000	»	60.000	»
Brasil Dannemann Puros	»	32.000	»	36.000	»

Altri:

Long Panatellas	da L.	60.000	a L.	64.000	il kg conv.le
Willem II Olinda	»	56.000	»	60.000	»
Willem II Extra Senoritas	»	52.000	»	56.000	»
Handelsgold Continental	»	32.000	»	36.000	»

SIGARETTI
(Tabella *D*)

Prodotti nazionali
Marche italiane

Comuni:

Toscanelli	da L.	44.000	a L.	48.000	il kg conv.le

Altri:

Branca	da L.	80.000	a L.	88.000	il kg conv.le
Avana	»	28.000	»	32.000	»
Linda	»	20.000	»	28.000	»

Prodotti esteri
(marche di provenienza C.E.E.)

Comuni:

Henri Wintermans Wilde Havana	da L.	72.000	a L.	80.000	il kg conv.le
Willem II Entre Actos	»	70.000	»	74.000	»
Agio Wilde Cigarillos	»	64.000	»	72.000	»
Agio Filter Tip	»	60.000	»	64.000	»
Agio Junior Tip	»	60.000	»	64.000	»
Cafè Creme Tip	»	60.000	»	64.000	»
Hofnar Wilde Spriet	»	60.000	»	72.000	»
Agio City	»	52.000	»	56.000	»

Altri:

Hamlet (Mild)	da L.	140.000	a L.	160.000	il kg conv.le
Ritmeester Elites Slim Panatellas	»	104.000	»	120.000	»
Dannemann Brasil Pierrot Lonja	»	80.000	»	84.000	»
Dannemann Sumatra Menor Lonja	»	80.000	»	84.000	»
Meccarillos	»	72.000	»	80.000	»
Tabatip	»	56.000	»	60.000	»
Willem II Sigretto	»	52.000	»	56.000	»
Dannemann Especiais Brasil	»	44.000	»	52.000	»
John Cotton Filter Tipped	»	32.000	»	40.000	»

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1981
Registro n. 1 *Monopoli, foglio n.* 87

(1961)

DECRETO 30 marzo 1981.

Fissazione della data di inizio dell'attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Lazio con sede nel comune di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i centri di servizio nell'ambito del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 1, secondo comma, 2, primo comma, 4 e 14;

Decreta:

Articolo unico

Il centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la regione Lazio con sede nel comune di Roma, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e succesive modificazioni, inizia il proprio funzionamento dal 1° aprile 1981 limitatamente alle funzioni di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

Con successivo decreto ministeriale sarà stabilita la decorrenza della attribuzione delle rimanenti funzioni previste dallo stesso art. 4 indicato nel comma precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2016)

DECRETO 30 marzo 1981.

Fissazione della data di inizio dell'attività del centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la provincia di Milano con sede nel comune di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, nel testo modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1980, n. 891, che ha istituito i centri di servizio nell'ambito del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787, recante norme sulle competenze, sulle attribuzioni e sul personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze, ed in particolare gli articoli 1, secondo comma, 2, primo comma, 4 e 14;

Decreta:

Articolo unico

Il centro di servizio dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per la provincia di Milano con sede nel comune di Milano, istituito ai sensi dell'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni, inizia il proprio funzionamento dal 1° aprile 1981 limitatamente alle funzioni di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787.

Con successivo decreto ministeriale sarà stabilita la decorrenza della attribuzione delle rimanenti funzioni previste dallo stesso art. 4 indicato nel comma precedente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 marzo 1981

Il Ministro: REVIGLIO

(2015)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Errata-corrige

Nell'allegato al decreto ministeriale 17 ottobre 1980 concernente modificazioni al decreto ministeriale 4 dicembre 1978, relativo alla ripartizione della capacità ricettiva per le case mandamentali con sezioni maschile e femminile e attribuzione del personale di custodia di sesso maschile e femminile per ciascuna sezione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 23 marzo 1981, sono apportate le seguenti rettifiche:

nella prima colonna al n. 10), dove è scritto: « *Pontremoli* (*Massa Carrara*) », leggasi: « *Monselice* (*Padova*) »;

nella stessa colonna, al n. 12), dove è scritto: « Pontremoli (*Messina*) », leggasi: « Pontremoli (*Massa Carrara*) ».

(1963)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Photovox di Mario Rossi, con sede e stabilimento in Torino, è prolungata al 7 dicembre 1980. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Istituto chemioterapico italiano, con sede e stabilimento in S. Grato (Lodi) e ufficio in Milano, è prolungata al 24 maggio 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 28 marzo 1981 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società editrice Il Messaggero, in Roma, è prolungata al 4 aprile 1981. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'articolo 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(2009)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Comunicato concernente titoli di studio rilasciati da istituti scolastici inesistenti

Il Ministero della pubblica istruzione, a seguito dell'accertamento di titoli di maturità tecnica commerciale rilasciati da un istituto non compreso nei precedenti comunicati pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1980 e n. 225 del 18 agosto 1980, ritiene utile rinnovare il comunicato medesimo, con il quale è stato reso noto che sono da considerare privi di valore legale e, pertanto, nulli i titoli rilasciati dai seguenti istituti scolastici sforniti del riconoscimento legale degli studi di cui all'art. 6 della legge 19 gennaio 1942, n. 86:

scuola media « S. Paolo » di Roma;

scuola media « Francesco Petrarca » di Roma, via Rossi Vittorio, 25;

scuola media « S. Pietro » di Roma;

scuola media « S. Marta » di Roma;

scuola media « Mazzini » di Velletri, via del Corso, 165;

scuola media « Marco Polo » di Roviano di Napoli;

scuola media « Dante Alighieri » di Roma;

istituto tecnico commerciale e per geometri « G. Verga » di Roma;

istituto tecnico commerciale e per geometri « Francesco Petrarca » di Roma, via Vittorio Rossi, 25;

istituto tecnico commerciale e per geometri « Pio XI » di Roma, via Vittorio Rossi, 25;

istituto tecnico commerciale e per geometri « Mazzini » di Velletri, via del Corso, 165;

istituto tecnico commerciale « Dante Alighieri » di Roma.

Nel caso venissero riscontrati casi di omonomia, si deve tener presente che l'elemento distintivo è costituito dalla sede dell'istituto privo del riconoscimento legale degli studi.

(1966)

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 13 ottobre 1980, n. 815 Div. A/S, l'Università di Torino è stata autorizzata ad acquistare dal sig. Emilio Savio, un appezzamento di terreno di mq 1921, nel comune di Chieri, località Tetti Grondana, da destinare ad uso di podere sperimentale per l'istituto di coltivazioni arboree della facoltà di agraria del predetto ateneo, per il corrispettivo di L. 1.200.000.

(1933)

Autorizzazione all'Università degli studi di Torino ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Torino 11 dicembre 1980, n. 842 Div. A/S, l'Università di Torino è stata autorizzata ad accettare la donazione di uno spettrometro a scintillazione liquida Packard completo di accessori, del valore di L. 14.150.940, disposta dagli eredi della dott.ssa Emilia Torretta, da destinare all'istituto di medicina interna, cattedra di patologia medica *B*, del suddetto ateneo.

(1934)

Autorizzazione all'Università degli studi di Messina ad acquistare un immobile

Con decreto del prefetto della provincia di Messina 2 marzo 1981, n. 2319/2 AV, l'Università di Messina è stata autorizzata ad acquistare un immobile, ubicato a Messina, via del Bofalo n. 9, isolato 240, di proprietà della ditta Carmelo Scolarici, al prezzo di L. 100.000.000, da utilizzare nell'ambito del programma di sviluppo per l'attività di ricerca nel settore dei trasporti.

(1935)

Autorizzazione all'Università degli studi di Modena ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 17 gennaio 1981 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 5.200.000 disposta in suo favore dalla sig.ra Maria Corti ved. Marazzi, destinata all'istituzione di quattro premi di studio di L. 1.300.000 cadauno da destinare rispettivamente a due laureati in giurisprudenza e a due laureati in economia e commercio.

Con decreto del prefetto della provincia di Modena 17 gennaio 1981 l'Università degli studi di Modena è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla S.p.a. Ferrari consistente nella somma di L. 6.000.000 da destinare alla clinica neurologica della facoltà di medicina e chirurgia per l'istituzione di una borsa di studio a favore di un laureato specializzando in clinica neurologica.

(1825)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana « alla memoria »

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1980, registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1981, registro n. 5 Difesa, foglio n. 106, è stata concessa la seguente ricompensa al valore militare « alla memoria » per attività partigiana:

Medaglia d'argento

Agnelli Pietro Antonio, nato il 23 maggio 1920 a Lanzo Torinese (Torino). — **Patriota di sicura fede e intrepido coraggio non esitava ad impugnare le armi contro i nemici della Patria partecipando a numerose azioni e dando continue prove di grande sprezzo del pericolo. Il 13 novembre 1944, in località Carisio, alla testa di pochi ardimentosi, guidava un durissimo attacco contro una consistente colonna nemica infliggendole gravi perdite. Benchè ferito una prima volta, perseverava nell'impari lotta sino al totale disimpegno dei suoi uomini. Colpito nuovamente in più parti del corpo si accasciava al suolo concludendo eroicamente la sua esistenza. Fulgido esempio di abnegazione e di dedizione al dovere. — Carisio, 13 novembre 1944.**

(1778)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 60

Corso dei cambi del 26 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1044,30	1044,30	1044,20	1044,30	1044,25	1044 —	1044,20	1044,30	1044,30	1044,30
Dollaro canadese	883,35	883,35	883,50	883,35	883,30	883 —	883,30	883,35	883,35	883,35
Marco germanico	498,32	498,32	494,75	498,32	498,50	498,65	498,20	498,32	498,32	498,30
Fiorino olandese	450,35	450,35	450 —	450,35	450,30	450 —	449,90	450,35	450,35	450,35
Franco belga	30,39	30,39	30,40	30,39	30,40	30,40	30,409	30,39	30,39	30,40
Franco francese	211,15	211,15	211,20	211,15	211,65	211,55	211,22	211,15	211,15	211,15
Lira sterlina	2357,60	2357,60	2356 —	2357,60	2356 —	2360,50	2358,50	2357,60	2357,60	2357,60
Lira irlandese	1816,10	1816,10	1818 —	1816,10	1819 —	—	1818 —	1816,10	1816,10	—
Corona danese	158,43	158,43	158,40	158,43	158,50	158,50	158,47	158,43	158,43	158,45
Corona norvegese	193,77	193,77	193,80	193,77	193,75	193,80	193,85	193,77	193,77	193,80
Corona svedese	227,84	227,84	227,80	227,84	227,70	227,70	227,90	227,84	227,84	227,85
Franco svizzero	546,69	546,69	546,25	546,69	547 —	547,10	546,62	546,69	546,69	546,70
Scellino austriaco	70,44	70,44	70,48	70,44	70,50	70,50	70,44	70,44	70,44	70,45
Escudo portoghese	18,52	18,52	18,50	18,52	18,30	18,25	18,45	18,52	18,52	18,52
Peseta spagnola	12,295	12,295	12,29	12,295	12,30	12,25	12,295	12,295	12,295	12,30
Yen giapponese	4,956	4,956	4,9650	4,956	4,98	4,95	4,957	4,956	4,956	4,95

Media dei titoli del 26 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,500
» 5,50 % » » 1968-83	87,400
» 5,50 % » » 1969-84	82,200
» 6 % » » 1970-85	79,975
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	73,700
» 9 % » » 1976-91	76 —
» 10 % » » 1977-92	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	74,900
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81	99,200
» » » » 1-10-1979/81	98,350
» » » » 1-12-1979/81	98,45
» » » » 1- 5-1979/82	97 —
» » » » 1- 7-1979/82	96,675
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82	97,450
» » » » 1- 1-1980/82	97 —
» » » » 1- 3-1980/82	98,150
» » » » 1- 5-1980/82	96,850
» » » » 1- 6-1980/82	96,600
» » » » 1- 7-1980/82	97,725
» » » » 1- 8-1980/82	96,175
» » » » 1-10-1980/82	98,300
» » » » 1- 1-1980/83	96,250
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982	90,725
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,625
» » » 12 % 1- 4-1982	94,775
» » » 12 % 1-10-1983	89,375
» » » 12 % 1- 1-1984	88,875
» » » 12 % 1- 4-1984	89,200
» » » 12 % 1-10-1984	89,025
» » Nov. 12 % 1-10-1987	87,350

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 26 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1044,25
Dollaro canadese	883,325
Marco germanico	498,26
Fiorino olandese	450,125
Franco belga	30,399
Franco francese	211,185
Lira sterlina	2358,05
Lira irlandese	1817,05
Corona danese	158,45
Corona norvegese	193,81
Corona svedese	227,87
Franco svizzero	546,655
Scellino austriaco	70,44
Escudo portoghese	18,485
Peseta spagnola	12,295
Yen giapponese	4,956

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due posti di operaio di seconda categoria presso l'Università degli studi di Udine

E' indetto pubblico concorso, per esami, a due posti di operaio di seconda categoria in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti dell'amministrazione universitaria presso l'Università di Udine per la qualifica di mestiere di conducente di automezzi con patente di terzo grado.

Titolo di studio richiesto: licenza elementare nonchè patente non inferiore a quella «C».

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Udine, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: rettore dell'Università di Udine, via Antonini, 8, Udine.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Udine.

(2012)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI RAGUSA

Revoca di bando di concorso ad un posto di veterinario condotto e stralcio di sedi dal concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia.

Si rende noto che con i decreti 13 marzo 1981, numeri 576 e 577, è stato revocato il concorso al posto di veterinario condotto del comune di Comiso e stralciate una delle condotte veterinarie di Ragusa e quelle di S. Croce Camerina e di Ispica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al veterinario provinciale di Ragusa, dott. Bruno Turlà.

(1950)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Sostituzione del presidente della commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Gela.

Con decreto del medico provinciale 17 marzo 1981 il dottor Caruso Antonino, dirigente superiore amministrativo, è nominato presidente della commissione giudicatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, al posto di ufficiale sanitario del comune di Gela, in sostituzione del dott. Maialetti Antonio.

(1951)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 19 gennaio 1981, n. 2-42/Legisl.

Modifica del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del 24 febbraio* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la legge provinciale 2 maggio 1962, n. 7 e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale numero 2-23/Legisl. di data 31 marzo 1980;

Visto il decreto del Presidente della Giunta provinciale numero 12-34/Legisl. di data 15 luglio 1980;

Vista la deliberazione della giunta provinciale di Trento n. 417 di data 16 gennaio 1981;

Decreta:

Con decorrenza 1° gennaio 1981 la tabella del trattamento di missione del personale della provincia autonoma di Trento è sostituita dalla seguente nuova tabella:

TABELLA DEL TRATTAMENTO DI MISSIONE DEL PERSONALE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Qualifiche e livelli funzionali-retributivi	Classe ferroviaria	Diaria con pernottamento
Segretario generale della giunta provinciale e direttore generale	I	33.700
Ispettore generale	I	32.900
Direttore di divisione	I	32.900
7° Livello e personale medico con qualifica di direttore di sezione e consigliere	I	32.900
6° Livello	I	32.100
5° Livello	I	32.100
4° Livello	I	31.300
3° Livello	II	31.300
2° Livello	II	31.300

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Trento, addì 19 gennaio 1981

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1981
Registro n. 7, foglio n. 21

(1391)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, n. **104.**

Tariffe dei servizi pubblici di trasporto.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le tariffe indicate nelle tabelle allegate alla presente legge sostituiscono ed integrano, dalla data di entrata in vigore della stessa, quelle indicate nelle tabelle allegate alla legge regionale 27 aprile 1977, n. 20.

Gli enti e le imprese concessionari dei servizi pubblici di trasporto interessati devono presentare alla giunta regionale - Servizio trasporti e viabilità, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le tabelle polimetriche relative alle nuove tariffe.

Art. 2.

Nelle more del conferimento delle deleghe delle funzioni di cui all'art. 11 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 10 e successivamente al 1° marzo 1981, la giunta regionale è autorizzata ad aumentare le tariffe modificando quelle delle tabelle allegate alla presente legge.

L'aumento tariffario successivo a quello delle tabelle allegate alla presente legge sarà di misura non superiore al 15 % delle tariffe delle tabelle stesse con arrotondamento alle cinquanta e alle cento lire superiori.

Art. 3.

La validità dei documenti di viaggio di cui all'art. 10 della legge regionale 27 aprile 1977, n. 20 è limitata alle corse che si effettuano dopo le ore 8,30 salvo il caso che gli orari autorizzati non comprendano corse successive dopo detto orario per la medesima destinazione di viaggio.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 17 della costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione lombarda.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 29 dicembre 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 novembre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *dicembre* 1980 *prot.* 21502/15291).

TABELLA *A*

TARIFFE PER AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA

(*Omissis*).

TABELLA *B*

TARIFFE PREFERENZIALI
PER LA NAVIGAZIONE DI LINEA SUL LAGO D'ISEO

(*Omissis*).

TABELLA *C*

1) TARIFFE PER IL TRASPORTO DI BAGAGLI ACCOMPAGNATI

(*Omissis*).

2) TARIFFE PER IL TRASPORTO DI ANIMALI

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1980, **n. 105.**

Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 52 *del* 30 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

Il servizio volontario di vigilanza ecologica è svolto dalle guardie giurate incaricate dal presidente della giunta regionale con le modalità di cui alla presente legge. Esso svolge le seguenti funzioni:

promuovere l'informazione sulla legislazione vigente in materia di tutela ambientale;

concorrere alla protezione dell'ambiente e alla vigilanza in materia ecologica, nonché, a norma dell'art. 4 della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28, all'accertamento delle violazioni di disposizioni in materia ecologica, contenute in singole leggi indicate nel decreto d'incarico;

offrire la propria disponibilità alle autorità competenti per collaborare in opere di soccorso in caso di pubbliche calamità o di disastri di carattere ecologico.

Le guardie ecologiche volontarie, in caso di accertamento di violazioni delle leggi in materia ecologica, redigono, ai sensi dell'art. 255 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, verbali nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

L'appartenenza al servizio volontario di vigilanza ecologica non dà luogo a costituzione di rapporto di lavoro e le relative funzioni sono espletate a titolo gratuito.

Art. 2.

Enti organizzatori del servizio

L'organizzazione del servizio volontario di vigilanza ecologica è affidata alle comunità montane o agli enti gestori dei parchi regionali, nel territorio di rispettiva competenza, e alle province per i territori non montani o non compresi in aree di parco.

Le funzioni di indirizzo e di coordinamento del servizio competono alla Regione.

Art. 3.

Corsi di formazione ed esami

Gli enti di cui al precedente art. 2, primo comma, promuovono, secondo modalità e termini stabiliti con deliberazione della giunta regionale, corsi di formazione per guardie giurate da destinare al servizio volontario di vigilanza ecologica.

Al termine dei corsi, le aspiranti guardie sostengono presso gli enti organizzatori del servizio un esame teorico-pratico innanzi ad una commissione regionale nominata con decreto del presidente della giunta e composta da:

l'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia o un suo delegato, in qualità di presidente;

due esperti nelle discipline giuridiche designati dalla giunta regionale ed un funzionario di pubblica sicurezza designato dal commissario del governo presso la regione;

due esperti in discipline ecologiche e ambientali designati dalla giunta regionale;

un funzionario del settore ambiente ed ecologia designato dall'assessore competente;

Svolge le funzioni di segretario della commissione un impiegato regionale di livello non inferiore al quinto.

Gli esami si svolgono sulla base di un calendario stabilito dalla giunta regionale.

Ai componenti la commissione estranei all'amministrazione regionale spetta un gettone di presenza in misura pari a quella prevista per i componenti dei comitati di controllo nonché l'indennità di missione, ove dovuta, spettante agli impiegati della regione di livello ottavo.

Art. 4.
Nomina a guardia giurata

Il presidente dell'ente organizzatore del servizio, presenta istanza al prefetto territorialmente competente per il rilascio, ai sensi dell'art. 133 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata di coloro che hanno superato l'esame di cui al precedente art. 3 e siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 138 del sopra citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

I decreti di approvazione delle nomine di guardia giurata sono trasmessi al presidente della giunta regionale per il provvedimento di incarico di cui all'articolo successivo.

Art. 5.
Incarico di guardia ecologica volontaria

L'incarico di guardia ecologica è attribuito alle guardie giurate di cui al precedente art. 4 con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, nel quale è indicato l'oggetto del potere di accertamento e l'ambito territoriale in cui ciascuna guardia opera.

La guardia ecologica è ammessa all'esercizio delle sue funzioni dopo aver prestato giuramento innanzi al pretore ai sensi dell'art. 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Ogni guardia è munita di tesserino personale rilasciato dalla giunta regionale contenente le indicazioni di cui al primo comma del presente articolo e la denominazione dell'ente di appartenenza.

Nell'espletamento del servizio di istituto la guardia ecologica porta il distintivo o veste l'uniforme, forniti dalla giunta regionale e approvati dal prefetto ai sensi dell'art. 254 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Art. 6.
Sospensione e revoca dell'incarico

L'ente organizzatore del servizio è tenuto a segnalare al presidente della giunta o all'assessore competente, se delegato, nonché al prefetto competente per territorio ogni irregolarità riscontrata nello svolgimento dei compiti assegnati alle guardie ecologiche, anche ai fini degli eventuali provvedimenti di sospensione o, nei casi più gravi, di revoca dell'incarico.

I provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati al prefetto competente.

Art. 7.
Compiti degli enti organizzatori

Oltre a quanto disposto nei precedenti articoli, gli enti organizzatori del servizio di vigilanza ecologica volontaria provvedono, con i mezzi finanziari assegnati dalla regione, al funzionamento del servizio medesimo ed in particolare:

nominano il responsabile del servizio di vigilanza ecologica;

stipulano contratti di assicurazione contro gli infortuni per servizio delle guardie ecologiche;

redigono programmi quindicinali di lavoro e organizzano i turni di servizio;

predispongono gli ordini di servizio indicando la zona dove questo deve essere esplicato nonché le modalità e la durata, contemperando la disponibilità delle guardie con l'esigenza del servizio;

ricevono i rapporti di servizio e i verbali relativi alle trasgressioni, redatti dalle guardie ecologiche nell'espletamento delle loro funzioni e li trasmettono tempestivamente alle autorità rispettivamente competenti;

assicurano la conservazione e manutenzione dei mezzi e delle dotazioni destinate al servizio di vigilanza ecologica tenendo degli stessi un aggiornato inventario.

Art. 8.
Doveri delle guardie ecologiche

Nell'espletamento delle sue funzioni la guardia ecologica, oltre a quanto previsto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dal relativo regolamento di esecuzione, deve:

assicurare almeno quattordici ore di servizio mensili, dando comunicazione con preavviso quindicinale della disponibilità di giornate e di orari;

svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal responsabile;

operare con prudenza, diligenza e perizia;

compilare in modo chiaro e completo i rapporti di servizio nonché i verbali facendoli pervenire nelle successive quarantotto ore al responsabile del servizio;

qualificarsi esibendo il tesserino personale e portare il distintivo o l'uniforme;

usare con cura i mezzi e le attrezzature in dotazione.

Art. 9.
Comitato di coordinamento regionale

La regione per il coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica si avvale di un comitato di coordinamento nominato dalla giunta regionale, composto da:

l'assessore preposto al settore ambiente ed ecologia o un suo delegato in qualità di presidente;

due esperti nelle discipline giuridiche designati, dalla giunta regionale ed un funzionario di pubblica sicurezza designato dal commissario del governo presso la regione;

tre esperti in discipline ambientali ed ecologiche;

tre funzionari regionali del settore ambiente ed ecologia di cui uno con funzioni di segretario.

Il comitato regionale di coordinamento:

formula proposte ed esprime pareri alla giunta regionale sui problemi riguardanti il servizio volontario di vigilanza ecologica;

fornisce assistenza tecnica agli enti preposti all'organizzazione del servizio;

tiene i necessari collegamenti con enti ed associazioni che hanno tra i propri fini la protezione dell'ambiente;

riunisce, almeno ogni quadrimestre, gli amministratori degli enti preposti all'organizzazione o loro delegati;

esprime pareri alla giunta sull'assegnazione di mezzi finanziari e dotazioni strumentali agli enti organizzatori del servizio;

esprime pareri sui provvedimenti disciplinari riguardanti la revoca o la sospensione dell'incarico delle guardie ecologiche;

acquisisce dall'ente organizzatore ogni elemento di valutazione sul servizio volontario di vigilanza ecologica.

Il comitato regionale di coordinamento dura in carica quattro anni ed ai suoi componenti, estranei all'amministrazione regionale, è corrisposta una indennità di presenza pari a quella cui hanno diritto, in base alla legislazione vigente, i componenti dei comitati di controllo sugli atti degli enti locali.

Art. 10.
Norma transitoria

Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli 4 e 5, sono esonerati dagli adempimenti di cui all'art. 3 della presente legge, coloro che abbiano partecipato con esito positivo

ai corsi di formazione per guardie ecologiche organizzati, prima dell'entrata in vigore della presente legge, da comunità montane o enti gestori dei parchi, in collaborazione con la regione, purché partecipino a corsi di aggiornamento appositamente svolti dagli enti suddetti secondo specifiche modalità stabilite dalla giunta regionale.

Art. 11.
Finanziamenti

Le spese sostenute dagli enti organizzatori del servizio volontario di sorveglianza ecologica per gli interventi previsti dalla presente legge sono a carico della regione entro i limiti delle spese autorizzate per i singoli esercizi finanziari.

Entro il 31 marzo di ogni anno gli enti organizzatori devono presentare alla giunta regionale un dettagliato preventivo di tutte le spese relative all'organizzazione del servizio articolato in spese per dotazioni strumentali e spese per la promozione e funzionamento del servizio medesimo.

Nei successivi sessanta giorni la giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, delibera il riparto del fondo di cui al precedente 1° comma stabilendo la quota riservata alla regione per gli interventi di propria competenza.

Divenuto esecutivo il provvedimento di cui al precedente comma, si provvede all'erogazione delle somme spettanti agli enti organizzatori con decreto del presidente della giunta regionale, o dell'assessore competente, se delegato.

I responsabili degli enti organizzatori curano annualmente la contabilizzazione dei fondi impiegati e provvedono a trasmettere alla regione entro la fine del mese di febbraio di ciascun anno i dati consuntivi della gestione finanziaria, unitamente ad una relazione sull'attività svolta.

Art. 12.
Norma finanziaria

Per il finanziamento delle spese sostenute dagli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica, di cui al precedente art. 11, è autorizzata per l'anno 1981 la spesa di lire 230 milioni.

Per l'anno 1981 è altresì autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'acquisto e per la manutenzione straordinaria da parte della regione, di attrezzature mezzi e dotazioni da destinarsi al servizio volotario di vigilanza ecologica.

Alla determinazione delle spese di cui ai commi precedenti per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

L'onere relativo agli interventi di cui alla presente legge trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte 1ª « Spese per l'adempimento delle funzioni normali » ambito 4, settore 4, finalità 2, attività 2 « Promozione del corso ecologico volontario », tabella relativa a nuovi previsti provvedimenti legislativi.

In relazione a quanto disposto dai precedenti commi, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981, parte 1ª, ambito 4, settore 4, finalità 2, sono istituiti:

il nuovo cap. 1.4.4.2.2.1032 « Contributi di parte corrente agli enti organizzatori del servizio volontario di vigilanza ecologica per le spese da essi sostenute per la promozione e funzionamento del servizio medesimo nonché per la manutenzione delle attrezzature e dei mezzi loro assegnati dalla regione », con la dotazione finanziaria di lire 230 milioni;

il nuovo cap. 1.4.4.2.2.1033 « Spese dirette in capitale della regione per l'acquisto e la manutenzione straordinaria di attrezzature, mezzi e dotazioni destinati al servizio volontario di vigilanza ecologica », con la dotazione finanziaria di lire 200 milioni.

Per la corresponsione dell'indennità di presenza ai componenti della commissione esaminatrice e del comitato regionale di coordinamento di cui, rispettivamente, agli articoli 3 e 9 della presente legge, si provvede mediante impiego delle somme stanziate al cap. 1.1.2.3.1.322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » iscritto, tra le spese obbligatorie, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1981 e successivi.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, addì 29 dicembre 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 20 *novembre* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 27 *dicembre* 1980 *prot.* 22802/1373).

(1744)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1981, **n. 8.**

Modificazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, recante norme per il reperimento di aree da destinare ad interventi edilizi urgenti nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976 nonchè norme in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'*11 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, la parola « quadriennale » è sostituita dalle seguenti « fino al 31 dicembre 1982 ».

Art. 2.

La provvisoria occupazione delle aree di competenza privata disposta dal commissario straordinario del Governo ai sensi della legge 30 ottobre 1976, n. 730, può essere eccezionalmente prorogata, una sola volta, fino al 31 dicembre 1982, previa delibera del Consiglio comunale, con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 3.

Nel penultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, dopo le parole « non dovrà » e prima delle parole « essere inferiore » sono aggiunte le parole « , di norma, ».

Art. 4.

I comuni possono acquisire, anche mediante espropriazione, le aree adibite a deposito di materiali di risulta di cui all'articolo 2, lettera *c*), della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni. L'amministrazione regionale è autorizzata a sostenere la spesa che i comuni a tal fine sono tenuti ad assumere.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 febbraio 1981

COMELLI

LEGGE REGIONALE 11 febbraio 1981, n. 9.

Norme per agevolare la realizzazione degli interventi nelle materie di competenza della direzione regionale delle foreste.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 18 *dell'*11 *febbraio* 1981)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Tutti i pagamenti afferenti le competenze della direzione regionale delle foreste possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre da parte del direttore regionale delle foreste, senza alcun limite di spesa, a favore dei dirigenti preposti ai servizi centrali e periferici della direzione o di consiglieri, ai medesimi servizi assegnati.

La norma di cui al precedente comma si applica anche alle pratiche già istruite e a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

All'art. 14, primo comma, della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, il numero 3) è sostituito dal seguente:

« 3) il servizio degli affari amministrativi, del Corpo forestale e del contenzioso, con il compito di curare la trattazione degli affari di carattere amministrativo e contabile, di provvedere all'organizzazione dei corsi di qualificazione, aggiornamento e perfezionamento del personale del Corpo forestale, nonché con il compito di esercitare funzioni ispettive sul Corpo forestale e di curare la trattazione delle contravvenzioni; ».

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, addì 11 febbraio 1981

COMELLI

(1611)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato L. 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi L. 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali L. 8.000

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati L. 350 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo L. 300 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* — DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810900)